

## FAQ

### PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEI PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016. Lotto 1 CIG 7295703C90 e Lotto 2 CIG 729571674C

#### 1) DOMANDA

Con la presente siamo a chiedere di confermare, in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale presenti al punto 7.3 del Disciplinare di gara, se i due servizi svolti negli ultimi cinque anni devono obbligatoriamente contenere TUTTE le classi e categorie elencate nelle tabelle 2, 3, e 4 e per gli importi elencati.

#### RISPOSTA (ANTE RETTIFICA)

Ciascuno dei due servizi deve contenere tutte le classi e categorie elencate nella Tabella n. 2, per i rispettivi importi, nel caso di partecipazione al solo Lotto n. 1.

Ciascuno dei due servizi deve contenere tutte le classi e categorie elencate nella Tabella n. 3, per i rispettivi importi, nel caso di partecipazione al solo Lotto n. 2.

Ciascuno dei due servizi deve contenere tutte le classi e categorie elencate nella Tabella n. 4, per i rispettivi importi, nel caso di partecipazione ad entrambi i Lotti n. 1 e n. 2.

Quanto sopra è stato, peraltro, specificato nella rubrica delle tabelle.

Si informa, ad ogni buon conto, che a breve sarà pubblicato un avviso di rettifica e riapertura termini.

#### RISPOSTA (POST RETTIFICA)

Si fa presente che è stato pubblicato un avviso di rettifica e riapertura termini contenente, fra l'altro, una modifica al riscontro fornito alla richiesta di chiarimenti inoltrata da Codesto operatore economico.

#### 2) DOMANDE

**A)** Rilevato che in ordine ai requisiti di capacità tecnica e professionale, l'art. 7.3 del disciplinare di gara prevede che ciascuno dei due servizi deve contenere tutte le classi e categorie nelle Tabelle n.2-3-4 per i rispettivi importi;

considerata la natura di accordo quadro comprendente diversi interventi (Lotto 1) di importo singolo ragionevolmente medio basso (nell'ordine di 2 milioni di € se gli interventi sono i medesimi della gara di progettazione);

visto che correttamente il requisito di capacità economica finanziaria assume rilevanza data l'entità economica significativa dell'accordo quadro e considerato che il numero degli operatori economici, operanti nel settore dei servizi di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, potenzialmente in possesso di detti requisiti, risulta limitato;

la prevista limitazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale costituisce criterio che rischia di disattendere l'obiettivo di garantire il più ampio accesso alle procedure di gara e pertanto si chiede di valutare l'opportunità, come di prassi adottato nelle procedure di verifica preventiva della progettazione, di non prevedere che ciascuno dei due servizi deve contenere tutte le classi e categorie.

#### RISPOSTA

Si comunica che è stato inviato per la pubblicazione un avviso di rettifica e riapertura termini.

**B)** Inoltre considerata la presenza della ID. opera T.02 introdotta con il D.M 143/13 e pertanto priva di analogia con le ID opere di cui alla legge 143/49, si chiede di comprovare detto requisito con la ID. Opera IA.03 ovvero IA.04 di maggiore complessità.

#### RISPOSTA

Si comunica che è stato inviato per la pubblicazione un avviso di rettifica e riapertura termini.

**C)** Con riferimento al calcolo del corrispettivo, si rileva che viene determinato utilizzando le tariffe professionali di cui al DM 4 aprile 2001, richiamando l'art.1 comma 4 del D.M. 143/2013, in contrasto con l'art. 24 D.Lgs. 56/2017 (cd. Correttivo Appalti) che stabilisce definitivamente l'obbligo di utilizzo delle Tabelle di cui il D.M. del 17.06.2016 (*...I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento dell'importo da porre a base di gara*).

In considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, a esplicitare la modalità di calcolo del corrispettivo posto a base di gara con riferimento al D.M. del 17.06.2016, come anche il numero degli interventi previsti e relativi importi lavori.

**RISPOSTA**

Si comunica che è stato inviato per la pubblicazione un avviso di rettifica e riapertura termini.

Si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, non risulta possibile quantificare il numero degli interventi previsti con i relativi importi dei lavori.

**D)** Con riferimento a tutti gli interventi di cui all'accordo quadro e in particolare al Lotto 2 si richiede quali livelli della progettazione sono oggetto di verifica.

**RISPOSTA**

I livelli di progettazione sono indicati nella documentazione di gara (Art. 1 Capitolato Speciale). Ciò nondimeno si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, non risulta possibile individuare nel dettaglio i livelli di progettazione che saranno oggetto di verifica.

**3) DOMANDE**

**A)** Premesso che il D.Lgs. 50/2016 e la Linea Guida ANAC n. 1, nell'individuare i requisiti tecnici, professionali, economici e finanziari di ammissione alle procedure si ispirano ai principi di adeguatezza, attinenza, proporzionalità, libera concorrenza a presidio della massima partecipazione alle gare pubbliche da parte degli operatori economici, funzionale alla migliore selezione dell'aggiudicatario; con riferimento al Disciplinare di Gara art. 7.2, il quale richiede tra i requisiti di ammissione alla gara che l'operatore economico abbia realizzato un "fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, per un importo pari al doppio dell'importo stimato di ciascun lotto dell'accordo quadro in argomento", si chiede di chiarire se per "fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara" si possa intendere (così come anche confermato da altre stazioni appaltanti per altre procedure di gara sempre di verifica progetti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016), oltre al fatturato per servizi di verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 per cui è richiesto all'Organismo di Ispezione l'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020, anche il fatturato relativo ad altri servizi di verifica effettuati nel medesimo regime di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

**RISPOSTA**

Il fatturato di cui al punto 7.2 lett. g) del disciplinare deve intendersi riferito alla verifica dei tre livelli progettuali.

**B)** Si richiede inoltre di chiarire se tali servizi di verifica effettuati nel medesimo regime di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020, possano essere utilizzati (così come anche confermato da altre stazioni appaltanti per altre procedure di gara sempre di verifica progetti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016) ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 7.3 punto h) del disciplinare di gara.

**RISPOSTA**

Si, possono essere utilizzati, purchè rispettino le prescrizioni del punto 7.3 lett.h) del disciplinare di gara.

#### **4) DOMANDA**

Se l'operatore economico possiede due servizi di verifica svolti relativi alla classe e categoria E.20 (ex I/C) che ha grado di complessità pari a 0,95 utilizzati a copertura della corrispondente classe e categoria E.20, richiesta dal disciplinare di gara all'art. 7.3 tabella n.4; si chiede di chiarire se i medesimi due servizi possano essere utilizzati al fine di soddisfare anche le classi e categorie E.06 (che ha grado di complessità pari a 0,95) ed E.17 (che ha grado di complessità pari a 0,65), richieste dal disciplinare di gara all'art. 7.3 tabella n.4.

#### **RISPOSTA**

In virtù di quanto previsto dal punto 7.3 lett. h) del disciplinare di gara, l'operatore economico deve avere svolto due servizi di verifica per ciascuna delle classi e categorie riportate nelle tabelle n. 2, 3 e 4 per gli importi ivi indicati. Pertanto, non è possibile utilizzare i medesimi due servizi a copertura di più classi e categorie prescritte dal disciplinare di gara, fermo restando che per le categorie "edilizia" e "strutture", le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare nell'ambito della stessa categoria (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

#### **5) DOMANDA**

Premesso che la classe e categoria IA.04 e la classe e categoria IA.03 hanno la stessa identica destinazione funzionale secondo il D.M. 17/06/2016, nonché identica classe e categoria secondo la Legge 143/49; se l'operatore economico possiede servizi di verifica svolti relativi alla classe e categoria IA.04 (ex III/C) che ha grado di complessità pari a 1,30 si chiede di chiarire se tali referenze possano essere utilizzate per coprire la richiesta di cui all'art. 7.3 tabella 4 del disciplinare di gara in ordine al possesso di servizi nella classe e categoria IA.03 (ex III/C) che ha grado di complessità pari a 1,15.

#### **RISPOSTA**

Nel punto 1. del paragrafo V. "Classi, categorie e tariffe professionali" delle Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 è previsto: <<"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità>>. Pertanto, è possibile utilizzare la classe e la categoria IA.04 con grado di complessità pari a 1,30 per coprire quanto richiesto dal disciplinare per la classe e la categoria IA.03 con grado di complessità pari a 1,15, in quanto IA.03 e IA.04 hanno la stessa destinazione funzionale nell'ambito della medesima categoria.

Non è, comunque, possibile utilizzare i medesimi due servizi a copertura di più classi e categorie prescritte dal disciplinare di gara.

#### **6) DOMANDA**

Premesso che la classe e categoria IA.02 e la classe e categoria IA.01 hanno la stessa identica destinazione funzionale secondo il D.M. 17/06/2016, nonché identica classe e categoria secondo D.M. 18/11/1971; se l'operatore economico possiede servizi di verifica svolti relativi alla classe e categoria IA.02 che ha grado di complessità pari a 0,85 si chiede di chiarire se tali referenze possano essere utilizzate per coprire la richiesta di cui all'art. 7.3 tabella 4 del disciplinare di gara in ordine al possesso di servizi nella classe e categoria IA.01 che ha grado di complessità pari a 0,75.

#### **RISPOSTA**

Nel punto 1. del paragrafo V. "Classi, categorie e tariffe professionali" delle Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 è previsto: <<"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità>>. Pertanto, è possibile utilizzare la classe e la categoria IA.02 con grado di complessità pari a 0,85 per coprire quanto richiesto dal disciplinare per la classe e la categoria IA.01, in quanto IA.01 e IA.02 hanno la stessa destinazione funzionale nell'ambito della medesima categoria.

Non è, comunque, possibile utilizzare i medesimi due servizi a copertura di più classi e categorie prescritte dal disciplinare di gara.

## **7) DOMANDA**

Premesso che il disciplinare di gara all'art. 7.3 punto h) richiede "l'avvenuto svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno due appalti di servizi di ....."; se l'operatore economico possiede servizi di verifica certificati dal committente ma iniziati nell'anno 2012 e in parte non rientranti nel quinquennio richiesto dal disciplinare di gara (26/01/2013 26/01/2018, quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara); si chiede in tal caso quale sia l'importo lavori da attribuire alla parte del servizio conclusa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ai fini del soddisfacimento del requisito minimo sull'importo lavori richiesto dal disciplinare di gara all'art. 7.3 tabella n.4. In tal caso è possibile determinare l'importo lavori della parte del servizio conclusa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, considerando, rispetto all'importo lavori totale del servizio, la percentuale ottenuta in funzione del periodo temporale rientrante nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando rispetto al periodo temporale totale di svolgimento del servizio?

## **RISPOSTA**

Gli ultimi cinque anni a cui fa riferimento il disciplinare di gara nel punto 7.3 lett. h) vanno calcolati a ritroso dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE, ossia dal 19/12/2017.

Si precisa comunque che ciò che rileva ai fini del requisito in argomento non è la data di inizio dei due appalti di servizi, bensì l'avvenuto svolgimento (conclusione) negli ultimi cinque anni dei due appalti di servizi stessi.

## **8) DOMANDA**

Premesso che il D.Lgs. 50/2016 e la Linea Guida ANAC n. 1 in particolare, ai fini della dimostrazione dei requisiti, indica alla stazione appaltante di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare anche in relazione alle categorie di opere ed in caso di incertezze nella comparazione di esse; se l'operatore economico possiede alcuni servizi di verifica documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati che però non riportano in tali certificati i codici ID Opere di cui al DM 17/06/2016, né riportano le classi e categorie di opere secondo la Legge 143/1949, ma che invece riportano l'identificazione delle opere; si chiede in tal caso, in assenza di altra documentazione, quale sia il codice ID Opere di cui al DM 17/06/2016 da attribuire al servizio ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto dall'art. 7.3 tabella n.4 del disciplinare di gara. In tal caso, è possibile determinare per il servizio in parola il codice ID Opere di cui al DM 17/06/2016 utilizzando il parametro "identificazione delle opere" del DM 17/06/2016 e l'identificazione delle opere riportata nel certificato rilasciato dal committente, per attribuire la corrispondenza al codice ID Opere prevista dal DM 17/06/2016?

## **RISPOSTA**

La corrispondenza deve essere certificata dall'ente committente.

#### **9) DOMANDA**

Premesso che il disciplinare di gara all'art. 15 punto 2) richiede tra i componenti del gruppo di lavoro la presenza di un esperto in impianti meccanici, idrotermosanitario ed antincendio con il requisito di possedere laurea magistrale o quinquennale in ingegneria meccanica o titolo equipollente ed iscrizione all'elenco professionisti presso il Ministero dell'Interno ai sensi della Legge n.818/84; si chiede di chiarire se per il ruolo di esperto in impianti meccanici, idrotermosanitario ed antincendio si possa utilizzare una sola persona con laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile ed iscrizione all'elenco professionisti presso il Ministero dell'Interno ai sensi della Legge n.818/84; oppure in alternativa una persona con laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile per il ruolo di esperto in impianti meccanici ed idrotermosanitario ed in aggiunta una seconda persona con laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile ed iscrizione all'elenco professionisti presso il Ministero dell'Interno ai sensi della Legge n.818/84 per il ruolo di esperto in impianti antincendio.

#### **RISPOSTA**

E' possibile proporre due soggetti distinti, ma uno dovrà essere in possesso della Laurea in Ingegneria meccanica e l'altro dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'elenco professionisti presso il Ministero dell'Interno ai sensi della Legge n. 818/84, non rinvenendosi l'equipollenza tra la Laurea in Ingegneria meccanica e la Laurea in Ingegneria civile.

#### **10) DOMANDA**

Premesso che il disciplinare di gara all'art. 15 punto 2) richiede tra i componenti del gruppo di lavoro la presenza di un esperto in architettura con il requisito di possedere laurea magistrale o quinquennale in architettura; si chiede di chiarire se per il ruolo di esperto in architettura si possa utilizzare una persona con laurea quinquennale vecchio ordinamento in ingegneria edile ed iscrizione all'albo degli ingegneri.

#### **RISPOSTA**

No, non è possibile, in quanto il disciplinare non prevede alcun titolo equipollente alla Laurea magistrale o quinquennale in architettura.

#### **11) DOMANDA**

Premesso che il disciplinare di gara all'art. 15 punto 2) richiede tra i componenti del gruppo di lavoro la presenza di un esperto in impianti elettrici e speciali con il requisito di possedere laurea magistrale o quinquennale in ingegneria meccanica, ingegneria elettrica o titolo equipollente; si chiede di chiarire se per il ruolo di esperto in impianti elettrici e speciali si possa utilizzare una persona con laurea magistrale o quinquennale in ingegneria elettrica per il ruolo di esperto in impianti elettrici ed in aggiunta una seconda persona con laurea quinquennale vecchio ordinamento in ingegneria informatica con indirizzo automazione industriale per il ruolo di esperto in impianti speciali.

#### **RISPOSTA**

Per il ruolo di esperto in impianti elettrici e speciali è sufficiente utilizzare il soggetto con laurea magistrale o quinquennale in ingegneria elettrica, come indicato nel punto 15 del disciplinare di gara.

#### **12) DOMANDA**

Premesso che il disciplinare di gara all'art. 17.1 tabella n.6 punto b.2) richiede l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente); premesso che il Regolamento Tecnico RT07 di Accredia permette agli Organismi di Ispezione di utilizzare nelle attività di verifica collaboratori esterni e personale con contratto a progetto/per commessa/di consulenza; si chiede di chiarire

se risulta possibile per l'operatore economico inserire all'interno del gruppo di lavoro richiesto all'art. 17.1 del disciplinare di gara collaboratori esterni e personale con contratto a progetto/per commessa/di consulenza.

#### **RISPOSTA**

A seguito dell'esame del regolamento tecnico RT-07 di Accredia si ritiene possibile per l'operatore economico inserire all'interno del gruppo di lavoro "soggetti esterni".

#### **13) DOMANDA**

Chiediamo la possibilità di comprovare la dichiarazione relativa al fatturato degli ultimi 5 esercizi approvati con il "Valore della Produzione" – voce "A) Valore della Produzione" di cui all'art. 2425 C.C. – riferito alle attività di verifica per i medesimi 5 esercizi. Tale richiesta deriva dal fatto che, così come consentito dai Principi Contabili Nazionali (OIC), la nostra società, per alcune commesse "complesse" imputa le fatture emesse ad Acconti e Anticipi del Passivo di Stato Patrimoniale anziché a ricavo di Conto Economico e quindi i ricavi di dette commesse finiscono a Conto Economico solo nelle Rimanenze (incluse nel "Valore della Produzione").

#### **RISPOSTA**

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. "l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante". Pertanto, dalla documentazione suindicata dovrà evincersi il possesso del requisito di cui trattasi.

#### **14) DOMANDA**

Si richiede un chiarimento in merito all'obbligatorietà della cauzione provvisoria. Per i servizi di supporto al RUP, di cui fa parte la verifica del progetto, l'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) al comma 10 del D. Lgs. 50/2016 specifica che "il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento." Ciò viene confermato anche nelle Linee Guida n. 1 di ANAC, che, al paragrafo 4.1 prevedono che "la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva".

A valle di quanto sopra, chiediamo vostra conferma che la presentazione di garanzia provvisoria NON è da considerarsi un requisito obbligatorio per la partecipazione alla presente gara, così come il correlato impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria definitiva.

#### **RISPOSTA**

Come previsto nel punto 10 del disciplinare di gara, si conferma che l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria, una per ciascun lotto per il quale si intende concorrere, e dalla dichiarazione (di uno dei soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice) di impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva.

Per la procedura di gara in argomento, l'attività di verifica non compete al RUP, se non per ipotesi assolutamente marginali (lavori di importo inferiore ad un milione di Euro e quando il RUP non sia stato egli

stesso progettista). Pertanto, nel caso di specie non è possibile configurare tale attività come supporto al RUP, in quanto demandata per Legge a soggetti diversi. Di conseguenza, non risulta possibile applicare quanto indicato nell'art. 93, comma 10, del Codice.

#### **15) DOMANDA**

Con riferimento alla gara in oggetto si richiede un chiarimento in merito all'obbligatorietà della cauzione provvisoria. Per i servizi di supporto al RUP, di cui fa parte la verifica del progetto, l'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) al comma 10 del D. Lgs. 50/2016 specifica che "il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento." Ciò viene confermato anche nelle Linee Guida n. 1 di ANAC, che, al paragrafo 4.1 prevedono che "la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva". Restiamo in attesa di un riscontro.

#### **RISPOSTA**

Come previsto nel punto 10 del disciplinare di gara, si conferma che l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria, una per ciascun lotto per il quale si intende concorrere, e dalla dichiarazione (di uno dei soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice) di impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva.

Per la procedura di gara in argomento, l'attività di verifica non compete al RUP, se non per ipotesi assolutamente marginali (lavori di importo inferiore ad un milione di Euro e quando il RUP non sia stato egli stesso progettista). Pertanto, nel caso di specie non è possibile configurare tale attività come supporto al RUP, in quanto demandata per Legge a soggetti diversi. Di conseguenza, non risulta possibile applicare quanto indicato nell'art. 93, comma 10, del Codice.

#### **16) DOMANDA**

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, chiediamo se sia possibile allegare, a supporto e completamento di quanto indicato nel Disciplinare di gara relativamente all'elemento di valutazione b.2), i CV delle figure professionali componenti il Gruppo di Lavoro.

#### **RISPOSTA**

Si fa presente che, ai sensi di quanto prescritto dal punto 15 del disciplinare di gara, le parti eccedenti quanto indicato nel medesimo punto ai numeri 1) e 2) non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. Pertanto la documentazione in argomento potrà essere prodotta nel rispetto della succitata prescrizione.

#### **17) DOMANDA**

In riferimento all'art. 15 *Contenuti della Busta B – Offerta tecnica* del disciplinare di gara, si chiede di chiarire il punto 2. *Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni dell'oggetto di incarico* ed in particolare cosa si intenda per "eventuali allegati" e se i Curricula professionali del gruppo di lavoro debbano essere prodotti e, qualora richiesti, siano da considerare allegati alla relazione rientrando nel limite di pagine o esclusi da essa.

#### **RISPOSTA**

Come precisato al punto 15.2) sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., ferma restando la prescrizione contenuta nel citato punto 15 del disciplinare di gara (la relazione dovrà essere costituita da fogli in formato A4, in numero massimo di 16 (sedici) facciate, numero comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, con corpo carattere equivalente ad "Arial 11" ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata).

#### **18) DOMANDA**

**A)** In virtù di quanto già chiarito nelle FAQ pubblicate e aggiornate al 13/02/2018, fermo restando che non è possibile utilizzare i medesimi servizi a copertura di più classi e categorie analoghe prescritte dal disciplinare di gara (ad esempio due servizi contenenti la ID.Opere E.10 possono essere utilizzati per soddisfare il requisito in E.10 previsto dal disciplinare e, a prescindere dall'importo, non anche ad esempio il requisito in E.06), si chiede conferma che il singolo servizio possa essere utilizzato per soddisfare differenti classi e categorie per esempio un servizio che comprenda le classi e categorie E.22 - IA.01 - IA.02 - IA.04 - S.03 può essere utilizzato per soddisfare singolarmente tutte le classi e categorie menzionate per i rispettivi importi previsti dal disciplinare.

#### **RISPOSTA**

Al fine di soddisfare il requisito di cui al punto 7.3 lett. h) del disciplinare di gara è possibile utilizzare un servizio che comprenda tutte le classi e categorie relative al/ai lotto/i a cui si partecipa, fermo restando che il requisito in questione consta nell'avvenuto svolgimento di due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, per ciascuna delle classi e categorie riportate nelle tabelle per il/i lotto/i per cui si partecipa.

#### **DOMANDA**

**B)** Con riferimento alla documentazione tecnica attestante la professionalità del concorrente si chiede conferma che possano essere incluse, nel numero comprensivo di facciate indicate, inserti grafici, immagini, tabelle, ect.

#### **RISPOSTA**

Si conferma che è possibile includere, quale documentazione tecnica di cui al punto 15.1) del disciplinare, eventuali inserti grafici, immagini, tabelle, etc., ferma restando la prescrizione contenuta nel medesimo punto 15.1) (La documentazione dovrà essere costituita, per ciascun servizio, da non più di 6 (sei) facciate formato A4 oppure 3 (tre) facciate formato A3. Le facciate con contenuto di testo devono essere numerate, con corpo carattere equivalente ad "Arial 11" ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata).